

COMUNE DI ELMAS
(PROVINCIA DI CAGLIARI)

ORDINANZA N. 110

DEL -4 AGO, 1995

OGGETTO: Annullamento Concessione edilizia n.38/91

IL SINDACO

VISTA la domanda di approvazione del progetto per un fabbricato da erigersi in via dei Garibaldini (prot.2036) presentato in data 18 giugno 1991 dal Sig. DI CARO GIUSEPPE ;

VISTO il parere favorevole, in data 01 agosto 1991, espresso dalla Commissione edilizia;

VISTA la concessione edilizia n.38/91 intestata alla ditta Impresa Costruzioni Curreli s.r.l. rilasciata in data 25.11.1991;

VISTA la "*Richiesta di accertamento di regolarità urbanistica*" relativa al fabbricato di cui al precedente capoverso presentata dal Sig. Pusceddu Giovanni in data 27 aprile 1992 (prot.2529);

VISTA la risposta, in data 26 maggio 1992 (prot.3424), del sindaco pro-tempore Dott. Asunis con la quale si assumeva la tesi della insussistenza dei contrasti rilevati nella richiesta di cui al precedente capoverso;

VISTO il sollecito da parte del Sig. Pusceddu Giovanni con richiesta di intervento sostitutivo da parte dell'Assessorato all'Urbanistica della R.A.S. in data 25 settembre 1992;

VISTA la lettera del 02 dicembre 1992 che l'Ufficio Tecnico, nella persona del Geom. Roberto Schintu, inviava al Sindaco pro-tempore chiedendo la sospensione dei lavori per la sussistenza di un contrasto tra il progetto di cui alla Concessione edilizia n.38/91 e il P. R. G. vigente;

VISTA la comunicazione, in data 06 luglio 1993 (prot.2601), con cui la R.A.S. chiedeva all'Amministrazione comunale notizie in relazione ai provvedimenti assunti a seguito dell'esposto di cui sopra;

VISTA l'ordinanza sindacale n.29 di sospensione dei lavori di cui alla Concessione edilizia n.38/91 datata 20 luglio 1993 (prot.4952);

VISTA la richiesta di sollecito, in data 10 febbraio 1994 (prot.408), inviata dalla R.A.S. in riscontro alla sua precedente di cui sopra;

VISTA la lettera, in data 11 maggio 1994 (prot.1606), con cui l'Ing. Roberto Zedda comunicava al sindaco pro-tempore la sussistenza di contrasti tra il progetto di cui alla Concessione edilizia n.38/91 e il P. R. G. vigente;

VISTA la comunicazione, in data 07 luglio 1994 (prot.5633), pervenuta presso l'Amministrazione comunale dalla R.A.S. (prot.2040/sv del 04 luglio 1994) il cui contenuto essenziale è la conferma dell'illegittimità della Concessione n.38/91, la constatazione dell'inerzia dell'Amministrazione e l'ingiunzione all'Amministrazione medesima di annullare la concessione citata entro 60 giorni dal ricevimento della nota;

VISTA la lettera, in data 18 agosto 1994 (prot.2411), con cui l'Ing. Sergio Vaquer comunicava al sindaco pro-tempore il contrasto tra il progetto approvato con Concessione edilizia n.38/91 e il P.R.G. vigente in quanto parte del fabbricato ricade su sedime stradale per i provvedimenti di competenza;

VISTA la istanza di sanatoria per abusi edilizi ai sensi del D. L.649/94 avente per oggetto il fabbricato di cui alla Concessione edilizia n.38/91 pervenuta in data 28 febbraio 1995 (prot. 1975) presso l'Amministrazione comunale;

CONSIDERATO che detta istanza non può essere accolta in quanto le opere realizzate sono conformi attualmente alla Concessione edilizia n.38/91, Concessione che l'Amministrazione comunale solamente ora intende annullare e che diventeranno eventualmente oggetto di nuova sanatoria, da presentarsi entro 120 gg. dall'eventuale annullamento della Concessione medesima ai sensi degli artt.31 e 35 della L.23/85.

CONSIDERATO inoltre che sono pervenute presso l'Amministrazione comunale i seguenti documenti:

- 1) Dichiarazione di ultimazione lavori Fabbricato pluriuso e Fabbricato unifamiliare a schiera del 18.05.1993;
- 2) Dichiarazione di ultimazione lavori Fabbricato a schiera per civile abitazione del 04.05.1994.

VISTA la cartografia di Piano (P. R. G. vigente) e le normative vigenti in materia urbanistica, edilizia e di abusivismo;

VISTA la relazione dell'Ufficio tecnico;

VISTA la L.10 del 28.01.1977;

VIST la L.23 del 11 ottobre 1985 e sue modificazioni e integrazioni;

CONSTATATO che la Concessione edilizia n.38/91 è illegittima come risulta dalla documentazione suelencata e in particolare dalla nota R.A.S. (prot.2040/sv del 04 luglio 1994) nella quale si segnala il contrasto con le indicazioni del P.R.G. comunale, in quanto consente la realizzazione di parte di volumetria di progetto su aree che lo strumento urbanistico destina a viabilità;

DISPONE

L'annullamento della Concessione edilizia n.38/91 intestata a Impresa Costruzioni Curreli s.r.l.

ORDINA

Alla Impresa Costruzioni Curreli s.r.l., via Padova n.13, Cagliari la demolizione delle opere illegittime realizzate in conformità alla concessione edilizia n.38/91 entro 90 gg. dalla data di notifica della presente ordinanza.

Decorso inutilmente il termine di cui sopra senza che sia stata eseguita la demolizione delle opere, si procederà a termini di legge, fatta salva l'azione penale.

DEMANDA

Alla polizia municipale la vigilanza sull'osservanza di quanto ingiunto con il presente provvedimento.

COMUNICA

Che avverso il presente atto è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro 60 gg. dalla notifica della presente ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 gg. dalla notifica medesima.

La presente va notificata a:

- Polizia Municipale
- Ufficio Tecnico
- Impresa Costruzioni Curreli s.r.l., via Padova n.13, Cagliari
- R.A.S., Ufficio vigilanza edilizia, via Asproni 17, CAGLIARI
- Procura della Repubblica, c/o Pretura circondariale, CAGLIARI

IL SINDACO
Giovanni Ruggeri

